

Internet, manifestazione del pensiero e responsabilità editoriale

di Nicola Lucchi*
(7 aprile 2011)

Con la sentenza n. 35111 del luglio 2010 la Corte di cassazione (Cass. Pen., sez. V, sent. n. 35511/2010) ha di fatto riaperto un dibattito peraltro mai sopito, tra giuristi, giornalisti ed editori. Si tratta della controversa questione relativa alla responsabilità del direttore di un giornale *on-line* e della possibile estensione interpretativa delle norme penali sulla responsabilità per omesso controllo dei direttori della stampa periodica. La questione era difatti rimasta, almeno sino ad ora, aperta a soluzioni giurisprudenziali alquanto eterogenee. La Suprema Corte, inserendosi in tale contrasto interpretativo, ha ritenuto non punibile ai sensi dell'art. 57 del Codice penale ("reati commessi con il mezzo della stampa periodica") il direttore di una testata giornalistica telematica. Come noto, la fattispecie in questione sanziona il direttore responsabile di una testata giornalistica che colposamente non impedisca il perpetrarsi di reati per il tramite della pubblicazione sul proprio mezzo di informazione. L'articolo 57 c.p. regola, infatti, la responsabilità penale del direttore di "stampe o stampati", categoria riferibile alle "riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione" (cfr. art. 1, l. 47/1948).

Il caso esaminato dalla Corte risale al 2001, quando, nella sezione dedicata ai commenti di una rivista *on-line* regolarmente registrata, un lettore inseriva un commento anonimo diffamatorio nei confronti di alcuni politici. Benché si trattasse di un'opinione espressa da soggetti sui quali la redazione non aveva modo di svolgere alcuna forma preventiva di moderazione o di filtro dei contenuti, veniva citato in giudizio, per omesso controllo, il direttore della testata. Condannato sia in Tribunale che in Appello, la Cassazione infine annullava la sentenza impugnata perché il fatto contestato non è previsto dalla legge come reato. In altri termini, l'informazione diffusa per via telematica viene considerata del tutto diversa e non equiparabile a quella cartacea, cui fa invece espresso richiamo l'articolo 57 c.p.. A giudizio della Corte - stante il principio di tassatività e il divieto di analogia in *malam partem* per le norme penali - la previsione del codice non sarebbe pertanto estendibile alle pubblicazioni *on-line*. Dilatare la portata incriminatrice di una norma penale sostanziale sarebbe, infatti, in contrasto con il principio di legalità che impedisce di imporre responsabilità e oneri che non abbiano il loro fondamento in norme di legge. Nello specifico, la Cassazione ritiene pertanto di escludere che nelle testate telematiche il direttore responsabile debba rispondere per omesso controllo di quanto viene pubblicato dai propri lettori nelle sezioni dedicate ai commenti degli articoli.

In termini generali, il problema è essenzialmente connesso ai progressi realizzati nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione: lo strumento informatico è sempre più determinante nell'attività di diffusione e reperimento di notizie, ovvero per informare ed essere informati. Nell'eterogenea gamma di piattaforme informative disponibili in rete (*blog*, *social network*, forum, *wikis*, giornali telematici etc.) è sempre più complesso e incerto identificare, caso per caso, un'organica disciplina applicabile agli aspetti critici delle forme di manifestazione del pensiero tramite Internet (Cfr. A. Papa, *Espressione e diffusione del pensiero in Internet*, 2009, 163 e ss.). Grazie alle nuove tecnologie e alle forme di giornalismo partecipativo e bidirezionale, lo stesso concetto di "stampa" ha subito un'evoluzione difficile da circoscrivere all'interno di una norma previgente sicura e univoca. La decisione in esame assume quindi un valore determinante nella definizione delle tendenze evolutive del diritto vivente: in assenza di un definito regime giuridico, la giurisprudenza interviene con una interpretazione "costituzionalmente

orientata” sulle regole dell’informazione telematica (così C. Melzi d’Eril, *Roma locuta: la Cassazione esclude l’applicabilità dell’art. 57 c.p. al direttore della testata giornalistica on-line*, in *Dir. inf.*, 2010, 900).

Come osservato dalla stessa Suprema Corte, in giurisprudenza si è già ampiamente dibattuto circa la possibile estensione del concetto di stampa nei confronti di altri mezzi e strumenti di comunicazione. Sul punto si è dapprima escluso “che fosse assimilabile al concetto di stampato la videocassetta preregistrata” (Cass. pen., sez. I, 3 febbraio 1989, n. 259). Successivamente, si è negato che al direttore della testata televisiva fosse applicabile la normativa dell’articolo 57 c.p., “stante la diversità strutturale tra i due differenti mezzi di comunicazione (la stampa da un lato, la radiotelevisione dall’altro), la vigenza nel diritto penale del principio di tassatività” (Cass. pen., sez. II, 23 aprile 2008, n. 34717; Cass. pen., sez. I, 27 febbraio 1996, n. 1291), nonché del divieto di analogia in *malam partem*, ambedue estrinsecazione del più generale principio di legalità. L’argomento *a fortiori* consente di escludere l’estensione dei medesimi criteri di imputazione nel caso specifico di diffamazione a mezzo internet (Cass. pen., sez. V, 17 novembre 2000, n. 4741). Similmente, la dottrina ha sin dal principio teso ad escludere l’applicabilità della normativa penale sulla stampa alle comunicazioni telematiche (Cfr. Z. Zencovich, *La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa*, in *Dir. inf.*, 1998, 15; M. Cuniberti, *Disciplina della stampa e dell’informazione giornalistica e informazione in rete*, in M. Cuniberti, *Nuove tecnologie e libertà della comunicazione*, Milano, 2008, 216).

A questo punto, mette conto osservare come sia le formulazioni della legge sulla stampa, sia quelle del codice penale appaiano difficilmente sovrapponibili alla fenomenologia della stampa *on-line*. Si pensi, in particolare, al concetto di periodicità, ovvero alla cadenza quotidiana, settimanale, bisettimanale, quindicinale, mensile, etc. della “pubblicazione”; un parametro di aggiornamento evidentemente non misurabile nel contesto della stampa *on-line*. Quasi nessuna testata telematica segue, infatti, un criterio di aggiornamento periodico. Persino le versioni telematiche dei quotidiani cartacei sono aggiornate con cadenza assolutamente irregolare. Piuttosto, si preferisce seguire un aggiornamento in tempo reale così da far fronte alla tempestività dell’informazione e alla gestione progressiva delle notizie di più recente attualità.

In questi ultimi anni, non sono tuttavia mancati giudici di merito che hanno ritenuto ascrivibile al direttore di un giornale *on-line* la responsabilità per omesso controllo di quanto pubblicato nel sito da lui diretto (e.g. Tribunale di Firenze, 13 febbraio 2009, n. 982). Ora, l’intervento della Cassazione sembra risolvere (forse) definitivamente il problema dell’estensione della disciplina della stampa all’informazione diffusa tramite internet: tale assimilazione oltre a non trovare riscontro nel testo di legge, costituisce altresì il frutto di un’evidente forzatura interpretativa del testo normativo.

Ai sensi dell’art. 1 della legge n. 47 del 1948 (legge sulla stampa), la stampa in senso giuridico è individuabile se sussistono due condizioni: i) che vi sia una riproduzione tipografica, ii) che il prodotto dell’attività tipografica sia rivolto alla pubblicazione, e dunque sia concretamente distribuito tra il pubblico. La riproduzione attraverso mezzi tipografici costituisce, pertanto l’elemento imprescindibile della nozione di stampa accolta dalla legge. E’ indiscutibile che tali condizioni non sono affatto riscontrabili nelle comunicazioni telematiche. Come a suo tempo rilevato in una storica decisione della Corte Suprema americana sulla legittimità costituzionale del titolo V del *Telecommunications Act* del 1996 (ACLU v. Reno, 929 F. Supp. 824), è quindi necessario riconoscere l’assoluta eterogeneità della telematica rispetto agli altri media sinora conosciuti e, in particolare, rispetto alla stampa.

In questo contesto, i Giudici di legittimità hanno riscontrato che “gli *access provider*, i *service provider* e gli *hosting provider*” non sono responsabili dei reati commessi in rete “a

meno che non fossero al corrente del contenuto criminoso del messaggio diramato” . Allo stesso modo, “qualsiasi tipo di coinvolgimento va escluso per i coordinatori dei *blog* e dei forum” e, dunque, anche per “la figura del direttore del giornale diffuso sul *web*”. Tale interpretazione, a giudizio della Corte, non contrasta con quanto disposto dalla Legge 7 marzo 2001, n. 62, recante “Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla Legge 5 agosto 1981, n. 416”. Tale provvedimento, infatti, si è limitato a “introdurre la registrazione dei giornali *on line* (che dunque devono necessariamente avere al vertice un direttore) solo per ragioni amministrative e, in ultima analisi, perché possano essere richieste le provvidenze previste per l’editoria”. Tali finalità sono peraltro state esplicitate dal 3° comma dell’art. 7 del d.lgs. n. 70 del 2003, secondo cui “la registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62.” È dunque evidente che l’eventuale registrazione della pubblicazione telematica non rileva per l’applicabilità di quanto disposto all’art.57 c.p.. Con questa notazione finale la Corte vuole forse implicitamente rilevare la necessità di una specifica disciplina per i giornali telematici. Pertanto, alla luce delle incongruenze riscontrate e delle specificità dell’informazione diffusa via *web*, non si può che auspicare, in una prospettiva *de iure condendo*, una completa integrazione normativa in grado di “adattare alla nuova realtà tecnologica i principi costituzionali” di riferimento (cfr. M. Cuniberti, cit., 242).

* Assegnista di Ricerca del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Ferrara (lcu@unife.it)